



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2011, proposto da:
Maurizio Marani, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Poli, con domicilio eletto
presso Mauro Poli in Bologna, via Castiglione 32;

contro

Comune di Minerbio, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Gualandi,
Francesca Minotti, con domicilio eletto presso Federico Gualandi in Bologna,
Galleria Marconi N. 2;
Responsabile P.T. del Secondo Settore Pianificazione Gestione e Sviluppo del
Territorio;

per l'annullamento

dell'ordine di sospensione dei lavori, emesso dal Comune di Minerbio, prot. 18560
del 6 dicembre 2010, notificato il 13 dicembre 2010, e dell'ingiunzione di
demolizione prot. 1793 del 7 febbraio 2011, notificata il 12 febbraio 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Minerbio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Sergio Fina e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sono impugnati l'ordine di sospensione dei lavori e l'ingiunzione di demolizione emessi, nei confronti del ricorrente, dal Comune di Minerbio.

Il ricorso è infondato.

Occorre anzitutto chiarire che il termine di quarantacinque giorni per l'adozione dell'ingiunzione di demolizione decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/2004, ha natura ordinatoria e non perentoria.

Infatti in base ai noti principi dell'ordinamento la perentorietà del termine non può essere dedotta in via interpretativa, ma deve essere espressamente stabilita dalla legge.

Quanto alla presunta precarietà dell'opera, costituita da un box mobile adibito ad autorimessa e quindi all'illegittimità dei provvedimenti per inidoneità del manufatto ad essere identificato quale costruzione edilizia, occorre dire che in materia bisogna fare riferimento non tanto alla tipologia di materiali usati quanto all'uso cui lo stesso manufatto è destinato.

Ne consegue che se quest'ultimo è diretto, come nel caso in esame, al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, non si è di fronte ad un'opera precaria finalizzata pertanto a necessità occasionali e temporanee, ma

evidentemente ad un'opera duratura assoggettata per tale suo carattere al relativo titolo edilizio.

In conclusione il ricorso deve essere respinto

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi € 1500,00 (euro millecinquecento / zero)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 09/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)